**Disegno di legge concernente**

**“*Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy*”**

**PRINCIPI E OBIETTIVI**

Art. 1 (Principi generali)

Art. 2 (Principi e ambiti di intervento)

Art. 3 (Giornata nazionale del *made in Italy*)

**TITOLO I – CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI**

**CAPO I - MISURE ORIZZONTALI**

Art. 4 (Fondo Sovrano)

Art. 5 (Sostegno all'imprenditorialità femminile)

Art. 6 (Misure di incentivazione della proprietà industriale)

**CAPO II - MISURE SETTORIALI**

Art. 7 (Filiera legno-arredo 100% nazionale)

Art. 8 (Valorizzazione della filiera delle Fibre tessili naturali)

Art. 9 (Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

Art. 10 (Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

Art. 11 (Competenze tecniche per il made in Italy delle aziende speciali delle Camere di commercio)

Art. 12 (Disposizioni sul pubblico approvvigionamento per la qualità delle forniture)

Art. 13 (Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta)

**TITOLO II - ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Art. 14 (Istituzione del Liceo del *made in Italy*)

Art. 15 (Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”)

Art. 16 (Trasferimento generazionale delle competenze)

**TITOLO III – MISURE DI PROMOZIONE**

Art. 17 (Istituzione dell’Esposizione Nazionale del *made in Italy*)

Art. 18 (Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale)

Art. 19 (Registrazione marchi luoghi della cultura e uffici di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale)

Art. 20 (Rafforzamento della tutela dei Domini Internet riferiti al patrimonio culturale)

Art. 21 (Imprese culturali e creative)

Art. 22 (Albo delle Imprese cultuali e creative di interesse nazionale)

Art. 23 (Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative)

Art. 24 (Piano strategico delle imprese culturali e creative)

Art. 25 (Salvaguardia dell’autenticità storica delle opere)

Art. 26 (Promozione dell’Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

Art. 27 (Sostegno del settore fieristico nazionale)

Art. 28 (Promozione del sistema *NutrInform Battery*)

Art. 29 (Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero)

Art. 30 (Fondo di supporto al riconoscimento delle certificazioni II.GG. e dei prodotti agroalimentari italiani)

Art. 31 (Valorizzazione della biodiversità, delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

Art. 32 (Distretti del prodotto tipico italiano)

**TITOLO IV – TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY**

**CAPO I – PRODOTTI IGP NON AGRI**

Art. 33 (Contrassegno per il *made in Italy*)

Art. 34 (Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

Art. 35 (Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

Art. 36 (Associazioni dei produttori)

Art. 37 (Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

Art. 38 (Contributo per la predisposizione del disciplinare)

**CAPO II – NUOVE TECNOLOGIE**

Art. 39 (*Blockchain* per la tracciabilità delle filiere)

Art. 40 (Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

**CAPO III – LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

Art. 41 (Misure di riorganizzazione degli Uffici per favorire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione)

Art. 42 (Misure per la formazione specialistica)

Art. 43 (Modifiche al sistema delle sanzioni in materia di contraffazione)

Art. 44 (Modifiche all’articolo 517 del codice penale)

Art. 45 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

Art. 46 (Disposizioni in materia di verbalizzazione delle merci sequestrate)

Art. 47 (Operazioni sotto copertura)

Art. 48 (Disposizione in materia di revoca o diniego del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

**TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49 (Promozione e comunicazione delle misure in materia di *made in Italy*)

Art. 50 (Disposizioni finanziarie*)*

# **PRINCIPI E OBIETTIVI**

# **Art.**

# **(Principi generali)**

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno**.**

# 

# **Art.**

# **(Obiettivi e ambiti di intervento)**

1. Le amministrazioni centrali, regionali e locali**,** per quanto di propria competenza, nell’attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani che operano o intendano impegnarsi, professionalmente e negli studi, nei settori e nelle attività che determinano il successo del *made in Italy* nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.
2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l’attività, nonché di inclusione sociale, di valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e di non discriminazione fra le imprese**.**

# **Art.**

# **(Giornata nazionale del *made in Italy*)**

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale “Giornata nazionale del *made in Italy*”, al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, presso le Istituzioni, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani.
2. Per celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni promuovono, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, ivi compresa l’associazione dei Marchi storici, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *made in Italy*.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# 

# **TITOLO I**

# **CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI**

# **CAPO I**

# **MISURE ORIZZONTALI**

# **Art.**

# **(Fondo Sovrano) IN CORSO RIFORMULAZIONE mimit /mef**

…………………………..

**Art. 5**

**(Sostegno all’imprenditorialità femminile)**

* + - 1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili su tutto il territorio nazionale, nell’ambito della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è istituita un’apposita riserva, per un importo fino a 15 milioni di euro, destinata al finanziamento, per l’anno 2024, degli interventi di cui al Capo 01, Titolo I, del medesimo decreto legislativo 185 del 2000 rivolti alle imprese a prevalente partecipazione femminile.
      2. Agli oneri quantificati in 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 51 della presente legge ……..
      3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

**Art. 6**

**(Misure di incentivazione della proprietà industriale)**

* + - 1. La conoscenza e consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni costituisce fattore necessario per lo sviluppo della microimpresa. A tale fine, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l’anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione dei processi di innovazione.
      2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
      3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, può avvalersi di un soggetto in house e dei soggetti di cui al capo VI del [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](https://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000166060ART0,__m=document), con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 4, nei limiti dell’1,5 per cento.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante ……….
      5. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

# **CAPO II**

# **MISURE** **SETTORIALI**

**Art. 7**

**(Filiera legno-arredo 100% nazionale)**

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene, la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa, ai sistemi di incollaggio.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica,

da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari, le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto in-house incaricato della relativa gestione con oneri nel limite dell’1,5 per cento delle risorse destinate all’attuazione della presente misura.

1. Nell’obiettivo di razionalizzare e semplificare il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali anche in ragione della necessità di sostenere l’autonomia delle industrie del legno nell’approvvigionamento della materia prima, all’art. 149 comma 1) lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole “indicati dall’art 142, comma 1, lettera g)” sono aggiunte le seguenti “e articolo 136”.
2. Il Ministro dell’agricoltura, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, adotta d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 dalla data di entrata in vigore della legge, apposite Linee guida anche in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, per le attività di gestione forestale, cui i procedimenti regionali in materia di autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi italiani si uniformano.
3. Agli oneri di cui al primo comma, quantificati in 15 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 51 della presente legge ………….
4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

**Art. 8**

**(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)**

1. In linea con i principi di sviluppo sostenibile e nell’obiettivo di un accrescimento dell’autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell’industria, il Ministero delle imprese e del made in Italy in coordinamento con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, promuove e sostiene, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale nonchè provenienti da processi di riciclo, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto in-house incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell’1,5 per cento delle risorse destinate all’attuazione della presente misura**.**
3. Agli oneri di cui al primo comma, quantificati in 15 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 51 della presente legge ……….
4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

# **Art. 9**

# **(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)**

1. All’articolo 3 bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole «*2022 e 2023*»sono sostituite dalle parole **«*2022, 2023 e 2024*»**.
2. All’articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: **«***1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a* ***venti giorni*** *per l’iscrizione provvisoria di cui all’art. 20***»**.

# **Art. 10**

# **(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche**

# **della filiera della ceramica)**

1. Per consentire l’urgente approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in Ucraina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma seguenti.
2. Nel caso di inerzia o ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* inoltra, attraverso la struttura di cui all’art. 30 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, una diffida a provvedere entro un termine massimo di quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](https://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000836339ART14,__m=document) o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Nel caso l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica il comma 3 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 21 luglio 2021, n. 108, e il Ministro competente è da considerarsi il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per un periodo massimo di **24** mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

# **Art. 11**

# **(Competenze tecniche per il made in Italy delle aziende speciali delle Camere di commercio)**

* + - 1. All’articolo 76, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In caso di nuove attribuzioni, di carattere tecnico e certificativo, strumentali alla promozione delle filiere produttive dei metalli preziosi o comunque di altre filiere di prodotti di eccellenza che siano idonee a generare entrate per l’azienda speciale, il vincolo sulle assunzioni può arrivare, ferma la disponibilità delle risorse finanziarie, sino al 200 percento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.

**Art. 12**

**(Disposizioni sul pubblico approvvigionamento di forniture di qualità)**

* + - 1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e promuovere l’effettiva partecipazione agli affidamenti delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**,** e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta Linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l’altro, di quanto previsto dall’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
      2. Il livello di ottemperanza agli standard qualitativi previsti dalle Linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione nei rapporti con i Paesi terzi, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l’offerta, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 108, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**Art. 13**

**(Misure per la corretta informazione del consumatore**

**sulle fasi di produzione della pasta)**

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita una Commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da un rappresentante designato dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, da uno del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa del comparto, con l’obiettivo di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell’ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro di cui all’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell’etichettatura del prodotto.
2. Per la partecipazione alla Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione dellaseguente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

# **TITOLO II**

# **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

# 

# **Art. 14**

# **(Istituzione del Liceo del *made in Italy*)**

1. Al fine di promuovere, nell’ottica dell’allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è istituito il percorso liceale *made in Italy* nell’ambito dell’articolazione del sistema dei licei, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina del percorso liceale *made in Italy* di cui al comma 1 mediante integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:
   1. prevedere che, a conclusione del percorso di studio *made in Italy* gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:
2. acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;
3. sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;
4. possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l’analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all’origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del *made in Italy;*
5. acquisire in due lingue straniere moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la prima lingua e al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la seconda lingua;
6. prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell’apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL), senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
7. prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) attraverso la connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l’innovazione e l’apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
8. acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy,* in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
9. prevedere l’acquisizione, nell’ambito del percorso liceale *made in Italy,* di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:
10. principi e strumenti per la gestione d’impresa;
11. tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy;*
12. strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;
13. strumenti di sostegno all’internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.
14. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché dei più ampi spazi di flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento integra gli Allegati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 in coerenza con i criteri di cui al comma 2.
15. A partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2024/2025, l’opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 confluisce nel percorso liceale *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dell’opzione economico sociale. Di conseguenza, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il comma 2 dell’articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

# **Art. 15**

# **(Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”)**

1. È istituita la Fondazione denominata “Imprese e competenze per il made in Italy” con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy* al fine di diffondere la cultura d’impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.
2. La Fondazione provvede ogni anno a conferire il premio di “*Maestro del made in Italy”* a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per il riconoscimento del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. La Fondazione si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionalee del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e mettere a sistema competenze e risorse nell’obiettivo di creare un ecosistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i Licei del *made in italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.
4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed il Ministero dell’Istruzione e del merito sonomembri fondatori della Fondazione e ne definiscono, d’intesa, gli obiettivi strategici mediante l’adozione di un atto di indirizzo.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nel quale sono definite anche le modalità di vigilanza, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’apporto inziale di cui al comma 8 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
6. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 3, la Fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Per l’anno 2024 è autorizzata, la spesa in conto di capitale di **2** milioni di euro per la costituzione della Fondazione e di **2** milioni di euro per il funzionamento della stessa. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 51 della presente legge …...
9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

# **Art. 16**

# **(Trasferimento generazionale delle competenze**)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, possono sottoscrivere un progetto di collaborazione, in via sperimentale tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest’ultimo si impegna a svolgere, presso l’azienda, attività di tutoraggio in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.
2. L’attività di tutoraggio è svolta senza vincolo di subordinazione, nell’ambito di un progetto di collaborazione volto a realizzare il trasferimento delle competenze a beneficio dei nuovi assunti. Il tutor non è computato ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Al rapporto di collaborazione si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e la copertura assicurativa è a carico del datore di lavoro. La remunerazione corrisposta al pensionato per l’attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l’anno. Per gli importi oltre tale soglia si applica la disciplina ordinaria.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell’attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell’incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall’INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all’INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all’accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
7. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in XXXX si provvede mediante XXX **(IN VALUTAZIONE LAVORO)**

# 

# **TITOLO III**

# **MISURE DI PROMOZIONE**

# 

# **Art. 17**

# **(Istituzione dell’Esposizione Nazionale del *made in Italy*)**

1. È istituita l’Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* con l’obiettivo di promuovere e rappresentare l’eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l’esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell’ingegno italiano.
2. La cura e la gestione dell’Esposizione è affidata alla Fondazione “Imprese e competenze per il made in italy” che provvede a individuarne la sede, nell’ambito delle attivitàdi cui all’articolo 15.

# **Art. 18**

# (Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale)

# **IN ATTESA VALUTAZIONI MIN. CULTURA**

1. Il Ministero della cultura e le amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione della identità culturale collettiva del Paese.
2. A tal fine, all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole «*in materia di beni culturali*» inserire le seguenti: «, *materiali e immateriali*,».
3. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
4. al comma 1, dopo le parole «*gestione e valorizzazione*» sono inserite le seguenti: *«, anche economica,*»;
5. al comma 1, le parole «*dei beni culturali e dei beni ambientali*» sono sostituite con le seguenti: «*del patrimonio culturale, materiale e immateriale,*».

# 

# **Art. 19**

# **(Registrazione marchi luoghi della cultura e uffici di**

# **valorizzazione dei titoli di proprietà industriale)**

# **IN ATTESA VALUTAZIONI MIN. CULTURA**

1. In linea con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura provvedono a registrare, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di automantenimento finanziario, i soggetti di cui al primo comma possono concederne l’uso del marchio a terzi a titolo oneroso.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# **Art. 20**

# **(Rafforzamento della tutela dei Domini Internet**

# **riferiti al patrimonio culturale)**

# **IN ATTESA VALUTAZIONI MIN. CULTURA**

* + - 1. Considerata la necessità di rafforzare la tutela e verificare potenziali abusi sull’utilizzo di nomi a dominio.it registrati, riferibili ad istituti e luoghi della cultura e di ponderare e avviare le azioni idonee e più efficaci per la relativa salvaguardia, il Ministero della cultura provvede a sottoscrivere specifici protocolli con l’Organismo responsabile dell’assegnazione (register.it), della gestione e del mantenimento dei nomi a dominio nazionali.

# **Art. 21**

# **(Imprese culturali e creative)**

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell’identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.
2. Sono “*imprese culturali e creative*” tutti gli enti, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che:
3. svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;
4. hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
5. Ai fini della presente legge per beni, attività e prodotti culturali si intendono:
6. i beni culturali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
7. attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell’ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.
8. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché le ipotesi di revoca.
9. Per start up innovative culturali e creative si intendono, ai fini di quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 6.
10. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un’apposita sezione nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, in cui sono iscritte le imprese culturali e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l’elenco delle stesse.
11. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

# **Art. 22**

# **(Albo delle Imprese cultuali e creative di interesse nazionale)**

1. Presso il Ministero della cultura è istituito l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
2. L’iscrizione all’Albo importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
3. Con decreto del Ministro della cultura entro xxx giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

# **Art. 23**

# **(Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative)**

1. Ai fini della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il “Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative”, con una dotazione di xxx milioni di euro per ciascuno degli anni xxx, xxxx e xxxx, destinato alle imprese culturali e creative, per le seguenti finalità:
2. promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore;
3. promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei, le istituzioni culturali, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto;
4. predisposizione di misure per favorire l’accesso al credito;
5. predisposizione di misure a volte a favorire lo sviluppo del settore anche mediante studi e attività di promozione e valorizzazione;
6. promozione della ri-localizzazione in Italia (*reshoring*) delle imprese e dell’aggregazione di imprese appartenenti ai settori dell’artigianato artistico e di tradizione, del vetro artistico, del cinema e audiovisivo e in generale delle imprese culturali e creative.
7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la concessione e per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
8. **Agli oneri si provvede mediante XXX (BILANCIO CULTURA)**

# **Art. 24**

# **(Piano strategico delle imprese culturali e creative)**

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il “Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative”, di seguito denominato “Piano strategico”, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2. L’individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:
3. definire modalità organizzative e di coordinamento nelle attività delle amministrazioni competenti, anche in riferimento ad iniziative a carattere regionale, europeo e internazionale;
4. favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
5. favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
6. incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell’istruzione e del merito, con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l’integrazione con gli altri settori produttivi;
7. sostenere la promozione all’estero, anche mediante intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
8. favorire lo sviluppo delle opere dell’ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;
9. promuovere studi, ricerche eventi in ambito nazionale e internazionale.

# **Art. 25**

# **(Salvaguardia dell’autenticità storica delle opere)**

1. Le opere artistiche, librarie, cinematografiche, musicali e audiovisive, conservate rispettivamente presso i musei, le biblioteche, le cineteche statali e gli archivi sono sempre fruibili anche nella loro versione originale al fine di evitare che operazioni di riadattamento e sostituzione con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi possano comprometterne l’autenticità storica e creativa.

**Art. 26**

**(Promozione dell’Italia o di parti del suo territorio**

**nazionale come destinazione turistica)**

* + - 1. Considerato l’obiettivo strategico di accrescere l’attrattività turistica dell’Italia e la competitività dell’intero settore turistico nazionale, nonché di assicurare che la promozione dell’Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un Comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma, e al quale possono essere invitati i Ministeri competenti interessati per materia. Il Comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all’estero dell’Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell’attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
      2. Con decreto del Ministro del turismo, non avente natura regolamentare sono dettate le norme di attuazione del comma 1.

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 27**

**(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)**

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del *made in Italy*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell’esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all’accesso, e agli operatori fieristici per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescere la presenza all’estero. Sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi, i mercati rionali quali luoghi che assumono, oltre alla funzione economica e di scambio, quelle di coesione e aggregazione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico, anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del Turismo, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono adottate disposizioni per l’attuazione del presente articolo, e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:
   * + 1. i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione fieristica;
       2. le azioni e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
       3. criteri e modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
       4. modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti a legislazione vigente.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati, per l’annualità 2024, 40 milioni di euro a valere su XXX (**IN CORSO DI VALUTAZIONI MIMIT/MEF)**. Le misure economiche possono essere affidate a un soggetto in house, con oneri a carico del Fondo sino a un massimo dell’1,5 per cento delle misure finanziate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

# **Art. 28**

# **(Promozione del sistema *NutrInform Battery*)**

1. Il sistema denominato “*NutrInform Battery”* è riconosciuto quale sistema di etichettatura nazionale funzionale a promuovere il corretto utilizzo delle indicazioni nutrizionali dei prodotti alimentari, sostenere la dieta mediterranea e le imprese della filiera agroalimentare, incrementare la consapevolezza e la trasparenza a favore dei consumatori.
2. Con decreto del Ministro per le imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della salute sono definite le attività finalizzate al potenziamento, alla diffusione e alla promozione, in Italia e all’estero del predetto sistema, nonché i soggetti cui affidare le stesse.
3. Per le attività di cui al secondo comma sono stanziati 4 milioni di euro per il 2023. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 51 della presente legge …...

# 

# **Art. 29**

# **(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero)**

**(IN CORSO DI APPROFONDIMENTI CON MASAF)**

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all’estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane all’estero e di contrastare l’utilizzo speculativo dell’*italian sounding,* i ristoratori situati all’estero possono chiedere la certificazione distintiva di “ristorante italiano nel mondo”. La certificazione è rilasciata, su istanza del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l’organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una **tariffa approvata** e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale **e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** che individua i requisiti e le specifiche per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all’utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica.
2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta. La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.
3. I commi da 1144 a 1149 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Art. 30

**(Fondo di supporto al riconoscimento delle certificazioni II.GG.**

**e dei prodotti agroalimentari italiani)**

* + - 1. Presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787, di seguito “II.GG.”, e dei prodotti italiani con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni da 2024 al 2026.
      2. Le azioni finalizzate alla protezione delle II.GG per le quali è ammesso il finanziamento a carico del Fondo sono le seguenti:
  1. azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico presente nel singolo Paese, come Indicazioni geografiche, oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., quali marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e ogni altra tassa od onere previsto dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;
  2. azioni connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da Accordi internazionali, dei quali l’Italia è membro o dei quali l’Unione europea è Parte contraente, presentata da soggetti diversi dai Consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
  3. azioni connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet ed ogni azione avverso eventuali assegnazioni come nomi a dominio di II.GG., in favore di soggetti diversi dai Consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
  4. azioni volte ad aumentare la capacità di riconoscimento delle II.GG. italiane, includendo i nomi a dominio e le piattaforme in internet;
  5. azioni di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi di disposizioni contenute in Accordi di cui l’Italia è membro o dei quali l’Unione europea è Parte contraente, volte a limitare la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
  6. azioni volte a migliorare e a favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, da parte degli importatori, dei distributori e dei consumatori finali del Paese terzo interessato.

1. Per le azioni di cui alle lettere d), e) e f), del comma 2 del presente articolo può essere previsto il coinvolgimento dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di XX milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono destinate a finanziare le Camere di commercio all’estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie e stragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti, da imprese con sede legale ed operativa in Italia.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previsti i criteri e le modalità di finanziamento delle azioni di cui ai commi 2 e 3.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, quantificati in XX milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante XXX (A CARICO BILANCIO MASAF)

Art. 31

(Valorizzazione della biodiversità, delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

* + - 1. Per sostenere i programmi di miglioramento genetico finalizzati alla valorizzazione delle razze animali allevate in Italia, migliorare la competitività del settore, ridurre le emissioni e migliorare il benessere animale, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo al miglioramento delle razze animali allevate in Italia con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
      2. E’ altresì istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per sostenere gli allevamenti di ovini che non hanno la possibilità di accedere all'aiuto previsto dall'eco-schema 1, livello 2, attivato nell'ambito del Piano strategico della PAC, approvato con Decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022, e che aderiscono al Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA), con l'impegno minimo di pascolamento definito dal relativo disciplinare di qualità,
      3. Al fine di sostenere i Comuni che si impegnano a ripristinare, manutenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
      4. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito l'Osservatorio nazionale per la tutela della transumanza e la promozione dell'allevamento zootecnico estensivo, quali pratiche agricole tradizionali connesse all'allevamento zootecnico volte al miglioramento del paesaggio rurale e della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi, al mantenimento di un tessuto rurale vitale.

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dei fondi di cui ai commi precedenti.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante (BILANCIO MASAF)

Art. 32

(Distretti del prodotto tipico italiano)

1. Presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i Distretti del prodotto tipico italiano con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Si definiscono “Distretti del prodotto tipico italiano” l’insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo e/o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della sua valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.

3. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è riconosciuto il Distretto del prodotto tipico italiano, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma che tiene conto dei seguenti criteri:

a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;

b) rappresentatività del prodotto sul territorio;

c) ruolo strategico del prodotto nell’ambito della filiera produttiva.

4. È concesso un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 di euro per ciascun Distretto, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 4, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del Distretto da parte del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concessi, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca definiti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del made in Italy.

6. Il progetto deve prevedere il cofinanziamento della Regione pari al 30 per cento.

7. Possono essere riconosciuti quali “Distretti del prodotto tipico italiano” i Distretti del cibo di cui al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo di provvede mediante (A CARICO BILANCIO MASAF)

# 

# **TITOLO IV**

# **TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY**

# **CAPO I**

# **PRODOTTI IGP NON AGRI**

**Art. 33**

**(Contrassegno per il *made in Italy*)**

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l’uso, da solo o in congiunzione con la dizione «*made in Italy*», fuori dei casi consentiti ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
2. Ai fini della tutela e promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto alla falsificazione le imprese che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni il contrassegno.
3. Il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione è carta valori ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:
   1. le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui all’articolo precedente, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla falsificazione;
   2. le forme grafiche per i segni descrittivi;
   3. le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre sulle proprie merci i contrassegni e gli eventuali segni descrittivi;
   4. i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l’autorizzazione;
   5. le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell’utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell’utilizzo degli stessi;
   6. la tecnologia da utilizzare ai fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 35.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# **Art. 34**

# **(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)**

* 1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali “tipiche” tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine a tali produzioni e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegata ai luoghi di origine.
  2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le Regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, una mappatura delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale.
  3. Gli esitidella mappatura sono trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# **Art. 35**

# **(Manifestazione di interesse per il riconoscimento**

# **di prodotto artigianale o industriale tipico)**

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla Regione manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all’articolo 35.

# **Art. 36**

# **(Associazioni dei produttori)**

* + - 1. Le associazioni dei produttori possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori interessati dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.
      2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

1. elaborano il disciplinare di cui all’articolo 33 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
2. possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
3. promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
4. intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

# **Art. 37**

# **(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)**

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:
   1. il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
   2. una descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
   3. la delimitazione della zona geografica di produzione;
   4. gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
   5. la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
   6. i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
   7. eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione.
2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.

# **Art. 38**

# **(Contributo per la predisposizione del disciplinare)**

1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 37 è riconosciuto un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare e di produzione.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro 60 giorni, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
3. Agli oneri, quantificati in 3 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 51 della presente legge ………..
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato

**CAPO II**

**NUOVE TECNOLOGIE**

**Art. 39**

**(*Blockchain* per la tracciabilità delle filiere)**

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basate su registri distribuiti (DLT), così come definite nell’articolo 8-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modifiche dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* ai fini dell’esaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori.
2. È istituito presso il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni conformi alle previsioni di cui al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati *dall’European Blockchain Service Infrastructure* (EBSI), al fine di promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l’interoperabilità con le soluzioni sviluppate all’interno dell’*Italian Blockchain Services Infrastructure* (IBSI). Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell’inserimento nel catalogo, nonché le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.
3. Per la copertura delle spese di funzionamento del catalogo, di coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, e per le attività di censimento e verifica e la promozione di specifici casi d’uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso organismi *in house*, sono destinati 400.000 euro annui a valere sulle risorse di cui al comma 5.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede allePMI che ne facciano richiesta: a) contributi a fondo perduto per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l’utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibile ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto; b) un voucher per la consulenza e formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basate su registri distribuiti o per l’acquisto di servizi per la tracciabilità.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono: a) ripartite le risorse fra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4; b) determinato l’ammontare del voucher; c) definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni; d) prevista l’eventuale attribuzione della gestione della misura a soggetto in house, con oneri comunque non superiori all’1,5% dell’ammontare delle risorse così come ripartite; e) stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all’utilizzo di strumenti digitali per l’internazionalizzazione.
6. Agli oneri di cui al comma 5, quantificati in 20 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede con risorse a valere sul Fondo di cui all’articolo 51…..

**Art. 40**

**(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo**)

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuove e sostiene la transizione digitale dell’industria mediante l’utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell’intelligenza artificiale, allo sviluppo dell’e-commerce relativo a beni e servizi, nonché all’efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle PMI, per l’anno 2024, un voucher per le spese di consulenza, fattibilità e progettazione di ambienti virtuali da inserire all’interno dello specifico ecosistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono definiti il valore massimo del voucher, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo.
3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante il Fondo di cui all’articolo 51 …………..

**CAPO III**

**LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

# **Art. 41**

# **(Misure di riorganizzazione degli Uffici per favorire**

# **la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione)**

* + - 1. All’articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dopo le parole «*articoli 473 e 474*», sono inserite le seguenti «*517-quater,*».

# **Art. 42**

# **(Misure per la formazione specialistica)**

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nell’ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti il contrasto, in sede civile e penale, alla contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori del diritto, ai fini dell’eventuale inserimento nelle linee programmatiche di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

# 

# **Art. 43**

# **(Modifiche al sistema delle sanzioni in materia di contraffazione)**

1. Nell’ottica di rafforzare l’efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione sul territorio comunale, all’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge del 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

* 1. ai commi 7 e 7-bis la parola «*100*» è sostituita con la seguente: «*300*»;
  2. al comma 8, dopo le parole: «*le somme sono*» sono inserite le seguenti «*interamente versate all’ente locale competente*», e le parole «*per il 50 percento all’ente locale competente e per il restante 50 percento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo*» sono soppresse.

2. Agli oneri di cui alla lett b) quantificati in 130.100,00 euro si provvede, a decorrere dal 2024, con le risorse a valere sul Fondo di cui all’articolo 51…..

# **Art. 44**

# **(Modifiche all’articolo 517 del codice penale)**

All’articolo 517 del codice penale, dopo le parole «*Chiunque pone in vendita*», sono aggiunte le seguenti: «*, detiene per la vendita*».

# **Art. 45**

# **(Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione**

# **delle merci contraffatte oggetto di sequestro)**

1. L’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. Il comma 3-*bis* è sostituito da seguente: «3*-bis. L’autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile al riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 codice di procedura penale e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato*».
  2. Al comma 3-*ter* le parole «*può procedere*» sono sostituite dalla seguente: «*procede*» e dopo le parole «*merci contraffatte*», sono aggiunte le seguenti: «*o usurpative*»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «*La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364*».

# **Art. 46**

# **(Disposizioni in materia di verbalizzazione delle merci sequestrate)**

* + - 1. In un’ottica di semplificazione delle attività materiali connesse alla inventariazione dei beni sequestrati, all’articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del Codice di procedura penale, è aggiunto il seguente periodo «*Nel caso di beni contraffatti l’elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantificazione può essere effettuata per massa, volume o peso*».

# **Art. 47**

# **(Operazioni sotto copertura)**

Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell’ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «*473 e 474*», sono inserite le seguenti «*517-quater*,».

# **Art. 48**

# **(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo**

# **del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)**

All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente: **“**5-*quater*. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall’art. 4 comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia  ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, nella raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale, o per l’individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.”.

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI FINALI**

# **Art. 49**

# **(Promozione e comunicazione delle misure in materia di *made in Italy*)**

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto alle misure sul *made in Italy* previste dalla presente legge e rafforzare la comunicazione istituzionale anche in lingua inglese attraverso il sito web, è istituito presso il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione di XX di euro per il 2023 e XX di euro per il 2024.
2. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *made in Italy,* da emanare entro giorni 30 dall’entrata in vigore della legge, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali **e** il soggetto in house cui è demandato l’aggiornamento del sito istituzionale del Ministero.
3. Agli oneri si provvede con le risorse a valere sul Fondo di cui all’articolo 51 …..

**Art. 50**

**(Disposizioni finanziarie)**

Disposizioni finanziarie in corso di redazione (Mimit/MEF)